

DOI: <https://doi.org/10.23810/1345.AUGUSTI>

When citing this article please include its DOI with a resolving link

Dall'equivoco all'epilogo. L'Impero ottomano e il linguaggio giuridico occidentale

Eliana Augusti

Abstract

In 19th-century Europe, the juridical texture of space changed totally. Europe's strategy moved in step with the westernization/modernization process of the Ottoman empire and its attempt to survive the crisis and keep up with the first 'global' competition. This article investigates the effects of the ambiguous European inclusion/exclusion policies towards the empire, highlighting the interplay of the Christian paradigm and international law. The aim is to reveal the responsibilities and wrongs of international law as a premature and undefined law, and to apply the appealing concept of 'entanglement' to a new, more global historiography on the fall of the Ottoman empire.

Keywords: Ottoman empire, International law, Global historiography, 19th century, Modernization

Nel suo saggio del 2015 su *Imperial City States, National States and Post-National Spatialities*, Sandra Halperin (2015), politologa, si interrogava sulle sorti di una spazialità che, a suo dire, aveva subito nell'800 la violenza della "territorializzazione" e che si trovava ora a fare i conti con le nuove categorie di un ordine post-nazionale emergente. Ispirata dall'idea di trovare uno spazio per la Nazione (o una Nazione per lo spazio), quest'operazione "territorializzante" aveva visto materializzarsi spazi "decisi" in tutta fretta, presentati a corpi sociali non sempre uniformi e con un'identità definita come dovuti, necessari, «storicamente dati e provvidenzialmente "identitari" per ottenere una ulteriore e diversa forma» (Meccarelli 2015: 241-252). Il fenomeno si era palesato in maniera più massiccia e allo stesso tempo contraddittoria nel cosiddetto

“Medio Oriente europeo” (Lewis 1967), nell'area cioè in cui la bassa esposizione ai processi di costruzione dello Stato aveva da sempre favorito la forte permeabilità dei contesti spaziali e l'insediamento di popolazioni diverse, determinando quella fisionomia multiculturale, multireligiosa e multietnica tipica delle società imperiali, e di quella ottomana in particolare (Graziosi 2007: 193-228; Del Zanna 2012: 7). Nell'800, «relazioni fluide e incrociate tra il sistema politico europeo e quello ottomano» promossero, a diversi livelli, il “*great deal*” della modernizzazione (Aral 2016: 70-97), finendo col mutare radicalmente e irreversibilmente gli assetti interni dell'Impero e dell'intera area intermedia (Todorova 2002: 46-55). Nel tentativo di venire a capo e meglio comprendere le dinamiche di territorializzazione e ridestinazione dello spazio ottomano, la storiografia giuridica ha indagato i rapporti di diritto internazionale tra Europa e Impero nel XIX secolo. Dall'interrogazione di fonti che fino a un ventennio fa non avevano avuto il giusto risalto nel dibattito scientifico internazionale sono emersi spunti interessanti che, si spera, possano fungere da utile stimolo per un rinnovato confronto interdisciplinare sulle vicende legate all'epilogo dell'Impero ottomano e alla crisi territoriale determinatasi contestualmente su tutta l'area intermedia.

L'agenda della crisi

Per scacco dell'Europa (Augusti 2013) o per un'incapacità manifesta di tenersi al passo coi tempi della «prima competizione “globale”» (Ostherammel, Petersson 2005: 66-68; Reynolds 2011; Del Zanna 2012: 23), nell'800 l'Impero ottomano si avviò alla fine, interrompendo una storia lunga più di 600 anni. Stretto tra manovre estreme di resistenza e sopravvivenza e l'incombente *longa manus* dell'Europa, cedette al miraggio dell'occidentalizzazione e alle sue rigide architetture politico-giuridiche, re-immaginandosi in meno di un cinquantennio come Stato fra gli Stati (Costa 1986). Alle sue spalle, intanto, si imbastiva quella che Berdal Aral ha definito «la nuova era dei confini determinati» (Aral 2016: 75). Prendeva così posto uno spazio nuovo, tradito e “territorializzato” da realtà statale-nazionali composte, piccole, fragili e destinate al tutorato penetrante (e permanente) delle Grandi Potenze. Lo scacco dell'Europa, la tesi della macchinazione occidentale dietro alle riforme avviate dall'Impero negli anni '30 e finalizzata a ridisegnare l'area intermedia immaginando spazi più sicuri perché più facilmente controllabili, lasciava sfumare l'ipotesi della “modernizzazione” come sfida tutta ottomana per la sopravvivenza. Lodewijk Van den Berg, orientalista conosciuto nei salotti del diritto internazionale dell'800, fu tra coloro che si interrogarono più criticamente a proposito dell'intero progetto delle riforme proclamate nel novembre del 1839 a Costantinopoli. A suo dire, se l'Impero avesse voluto davvero emanciparsi dando sfogo a un libero convincimento modernista avrebbe potuto prendere semplicemente spunto da quanto gli ordinamenti occidentali avevano «di superiore». ¹ A titolo di esempio lo stesso Berg menzionava l'integrità della magistratura e dell'amministrazione, lo spirito

sistematico che regnava nelle leggi occidentali e l'ordine della materia fiscale: il Sultano avrebbe potuto fare suoi quei modelli occidentali senza tradire l'identità dell'Impero, organizzando cioè un sistema ispirato sì a quello europeo, ma totalmente caratterizzato. «I prodotti di una civiltà secolare in Occidente – aggiungeva l'orientalista in un saggio del 1896 – non possono essere trapiantati meccanicamente in una civiltà diversa» (Van den Berg 1896: 238): ecco perché quelle "*imposed receptions*" (Örücü 1992: 46), e, più in generale, quell'opera modernizzatrice condotta in tutta fretta destavano un qualche sospetto e dal punto di vista pratico non avrebbero potuto far bene all'Impero, anzi, lo avrebbero indebolito ulteriormente, conducendolo alla fine. I principi fondamentali di giustizia e Governo di una comunità statale dovevano necessariamente manifestarsi sotto forme diverse, "*selon les temps et les climats*" (Van den Berg 1896).

Ripercorrendo l'agenda della crisi, dando per acquisiti una serie di dettagli ben conosciuti e condivisi dalla storiografia, emerge forse più chiaramente di quanto si possa immaginare il percorso che dal 1839 in poi condusse l'Impero all'epilogo e, quindi, alla proclamazione della Repubblica turca. In particolare, furono almeno sette i momenti che scandirono questo processo di trasformazione. Il 1839, data simbolo dell'avvio delle *Tanzîmât*: l'occidentalizzazione, il sogno progressista, l'*Avrupa* (Europa) sempre più vicina. Il 1856: Parigi e la costruzione della pace all'indomani della guerra di Crimea, la discussa partecipazione dell'Impero ottomano al Concerto europeo, il rescritto imperiale di compromesso e fiducia e la lunga storia di un "amore tradito". Il 1869, con la prima Legge sulla nazionalità ottomana e i timori dell'Europa per un'iniziativa inaspettata e sospetta. Il 1876, con il tentativo di costituzionalizzazione, l'avvento della mitologia nazionalistica ottomana e il suo fallimento. Il 1878: Berlino e lo "spacchettamento" dell'Impero, le contaminazioni coloniali di un diritto internazionale sempre più forte e consapevole delle sue potenzialità, l'imperialismo europeo, la marginalizzazione e la delusione ottomana. Il 1908, con la «rivoluzione culturale» avviata dai Giovani Turchi, il vento del cambiamento, le aspirazioni delle nuove generazioni sempre più spaesate dinanzi ai forti scompensi del mondo islamico mediorientale; fino al 1923, con la proclamazione cioè della Repubblica turca e, qualche mese prima, con la firma del Trattato di Losanna, la definizione dei confini e il venir meno del "patto capitolare" con l'Europa: l'ombra del vecchio che passava per sempre. Alcuni momenti, su tutti, segnarono il passo alla crisi. Questo saggio vuole restituire una lettura critica di storia giuridica e aprire un *focus* sull'800 e, in particolare, sulla portata che il Congresso di Parigi del 1856 ebbe sugli esiti dei rapporti di diritto internazionale tra la Porta e le Potenze europee, determinando una spirale di determinazioni e travisamenti che, di fatto, finirono in pochi decenni col compromettere irreversibilmente l'esistenza dell'Impero, il progetto universalizzante della scienza del diritto internazionale e, dunque, qualsiasi patto di lealtà tra il continente europeo e l'area intermedia.

1839–1856: l'Europa sempre più vicina

Il 1839 ha segnato in maniera convenzionale l'avvio delle riforme nell'Impero ottomano, quelle riforme cioè che, sotto la denominazione di *Tanzîmât*, avrebbero dovuto riportare in vita un Impero in decadenza e "facilitarne" l'accesso al Diritto pubblico europeo.² Grazie alla spinta del partito riformista e alle personali convinzioni di Mahmûd II prima e del figlio 'Abdûlmecid poi, il 3 novembre, durante un inusuale cerimoniale partecipato dai rappresentanti delle Grandi Potenze,³ venne promulgato il *Hatt-ı hümâyun* di Gülhâne, il rescritto imperiale del cambiamento: giustizia, tolleranza religiosa, libertà di coscienza, equa ripartizione dell'imposta e della spesa pubblica, soppressione dell'arbitrio in tutti i gradi del potere, legalità assoluta di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, abolizione della venalità delle cariche e del canone delle rendite del fisco. Questi tutti i temi del firmano.

Le rivolte serbe dei primi del secolo e l'esperienza greca non meno di quelle egiziana e algerina avevano dato prova del fatto che l'apparato imperiale fosse, su tutti i fronti, più precario che mai. Stava emergendo un quadro complesso che confermava il cedimento strutturale dell'Impero e preoccupava per la collocazione strategica della Sublime Porta a chiave di volta del Mediterraneo. Tutto ciò faceva temere per gli equilibri della geopolitica occidentale. La presenza poi sempre più invasiva della Russia, dal 1774 legittimata da una posizione di protettorato individuale nei confronti delle comunità cristiano-ortodosse dell'Impero, turbava i Gabinetti occidentali e li sollecitava a un intervento a gamba tesa nelle dinamiche russo-ottomane: si reputava necessario agire a garanzia dell'equilibrio europeo impedendo *in primis* alla Russia di avvantaggiarsi della situazione (Carnazza Amari 1868: 20; Heffter 1844: 24). Mantenere l'integrità dell'Impero ottomano e, con essa, le posizioni di forza e di privilegio acquisite sul territorio del Sultano dalle Grandi Potenze divennero le priorità del Concerto.

L'Impero, dunque, si trovava stretto tra la morsa espansionistica della Russia, i sospetti e i timori dell'Europa, le trasformazioni intestine, i vincoli dell'Islam, la gestione affannosa della sua politica di Governo e l'ombra dell'eredità dei fasti ottomani. Le riforme, per quanto avviate in sordina già dal secolo precedente (Findley 1980; Çakir 2010), sotto il peso dello *status quo* della prima metà dell'800, dell'«influenza massiva dell'Europa» (Örücü 1992: 44; Karpát 1972: 243) e della scaltrezza di Mustafa Reşid (il "*pasha rebelle*" che le aveva redatte) vennero proclamate ufficialmente, facendo passare all'esterno (e all'interno) l'idea di una volontà forte da parte dell'Impero di prendere di petto il suo destino (Anonimo 1877: 66). "*To change or to perish*" avrebbe riassunto brillantemente Thomas Naff (1984: 143-169). Questo mentre l'Europa, confusa sulle procedure da attuare in Oriente e distratta dal paradigma della Cristianità si barcamenava tra politiche "amicali", che promuovevano nuove intese e incoraggiavano l'opera riformatrice ottomana, e discutibili iniziative interventiste, che finivano col dare consistenza a quell'altra politica "solidale" e di sostegno alle spinte secessioniste delle

comunità cristiane dell'Impero (Djordjevic 1965; Vidari 1868: 66 ss.; Augusti 2012: 285 ss.). Il vecchio istituto giuridico dell'intervento veniva quindi ripreso, riproposto e piegato alle esigenze della prassi, mentre la più rampante giusinternazionalistica occidentale si prodigava per strutturarne un'ossatura più forte, capace di resistere alla sfida dell'Islam e di legittimare vere e proprie immistioni nella politica interna ed estera della Porta (Rapisardi 1940: 188; Augusti 2012; Rodogno 2016).

Il rescritto imperiale di Gülhâne, intanto, tradiva le aspettative e in pochissimo tempo rivelava la sua natura improvvisata, compiacente e fallimentare. Punto critico si confermava quello dei rapporti con la Cristianità, specialmente all'interno della società imperiale. Per «soddisfare e disarmare» l'Europa e le sue intenzioni interventiste l'Impero dovette in primo luogo riabilitare i suoi sudditi cristiani, riconoscendo e applicando il principio di uguaglianza e appianando le differenze con quelli musulmani; quindi, adoperarsi per occidentalizzare e secolarizzare il potere costituito (Engelhardt 1880: 4). Proclamata nel 1839, però, l'uguaglianza tra sudditi musulmani e non-musulmani «non avrebbe potuto instaurar[si] facilmente [...] senza portare serio e pericoloso pregiudizio» (De Leone 1967: n.d.) alla costruzione dottrinale della nomocrazia ottomana (Hallaq 2004; Mardin 2000: 82-86; Zubaida 1995: 151-188). Espunto in maniera un po' improvvisata dall'esperienza rivoluzionaria francese (Brightfield Jelavich 1983: 171 ss.), il principio ugualitario indebolì definitivamente la trama dell'Impero e, allo stesso tempo, tradì la fiducia della sua comunità. Quella "simbiosi islamo-cristiana", meccanismo delicatissimo fatto di equilibri fragili ma duraturi, fondato sul diritto islamico (*fiqh*) di orientamento hanafita che condizionava la semi-autonomia dei gruppi di confessione diversa a una serie di limitazioni e al pagamento di un tributo periodico al Governo ottomano (Donelli 2017: 149 ss.) e, allo stesso tempo, caratteristica del multiculturalismo dell'Impero e suo punto di forza, per un capriccio di europeismo veniva intaccata per sempre. La sola proclamazione, "violenta",⁴ del principio di uguaglianza divenne l'inesco di due, deprecabili e opposte, reazioni. Da una parte, la spinta identitaria di matrice islamica: i cristiani, con la fine delle discriminazioni giuridiche e grazie alle tutele occidentali, avrebbero guadagnato spazio all'interno dell'Impero, prosperando e giungendo, in molti casi, a rivendicare l'indipendenza; la fine dei privilegi e dello *status* di superiorità della componente islamica sulle altre sarebbe stata fonte di frustrazione e di malcontento verso l'introduzione di quelle innovazioni che alteravano la tradizione (Del Zanna 2012: 77). Dall'altra, la reazione secessionista dei nazionalismi anti-ottomani, sempre più «a disagio» nei nuovi assetti imperiali (Del Zanna 2012: 11). Il progetto politico dell'uguaglianza, dunque, fallimentare su più fronti, sarebbe stato paradossalmente il catalizzatore di nuovi e ingestibili conflitti interconfessionali (Gelvin 2009: 98-107) nelle cui sacche si sarebbero insinuate le politiche coloniali dell'Occidente.

Sul piano, invece, della modernizzazione delle istituzioni ottomane si fecero altri passi. In questo specialmente si concretizzava il mito di quella «comune modernità»

che si rincorreva già da qualche tempo in Europa (Bayly 2007: XX), e che vedeva ora nel *transplant* di modelli giuridici, e dei *codici* in particolare, la prova fattiva del cambiamento: simbolo com'era di compattezza, sistematicità e organicità, fu proprio il modello *codice* a lasciare ben sperare per un'accelerazione dell'efficienza del nuovo Stato ottomano e, al tempo stesso, a segnare l'inizio di una dipendenza politica, giuridica ed economica dell'Impero dalle Grandi Potenze.⁵ Il nuovo assetto, infatti, favorì l'emergere di nuove forze sociali, di prospettive e movimenti politico-culturali che spesso, forti della simpatia e degli strumenti occidentali, agirono in senso contrario alle direttrici del Governo, affermando piuttosto «identità particolari destinate a determinare la definitiva disgregazione delle compagini imperiali e del loro pluralismo» (Del Zanna 2012: 8).

Questo il quadro complesso nel quale trovarono spazio gli eventi del 1853-55, anni di guerra e di tensioni che videro prendere forma i timori di inizio secolo dell'Europa sulla Russia, che spinsero verso nuove alleanze con l'Impero e che approdarono, nel 1856, al Congresso di pace di Parigi: un Congresso fondamentale per gli assetti dello spazio balcanico e non solo, preceduto da una serie di incontri a Vienna, finalizzati a «ristabilire la pace in Oriente» (Protocolle n. 1 1880: 440). Dal 5 dicembre 1853 al 23 maggio del 1854, e poi dal 15 marzo al 4 giugno del 1855, fino ai lavori del primo febbraio del 1856, l'Europa si costituì «in tribunale» per "studiare" da una posizione privilegiata le questioni orientali (Martens 1858: XLV). Tre cicli di conferenze per definire nel dettaglio i quattro punti del compromesso con l'Oriente (Augusti 2012: 207 ss.): le sorti dei Principati danubiani, la libera navigabilità del Danubio, gli Stretti e i cristiani d'Oriente. Le faccende dell'Impero si portavano ufficialmente «à la barre» dell'Europa (Hornung 1885, 1886), un commissariamento in grande stile che elevava le sorti dell'Impero ottomano a questione di interesse generale. Un interesse del quale non si specificavano le ragioni, ma che poi sarebbe stato richiamato dall'articolo 7 del Trattato parigino del 30 marzo.⁶

Tra i quattro del compromesso viennese, il punto meno dibattuto fu quello dei cristiani d'Oriente: cosa che sorprese non poco, anche in ragione del fatto che tutta la politica interventista europea di quegli anni era stata costruita sulla condizione di precarietà dei cristiani d'Oriente e sul principio di *fraternité chrétienne* (Augusti 2017: 70 ss.). L'emersione della fitta corrispondenza tra le ambasciate franco-inglesi da una parte e ottomana dall'altra ha dato prova delle criticità che la definizione di quel punto portavano con sé, e sulle quali però il Governo ottomano parve essere inamovibile: se «in politica ci sarà sempre pieno rispetto per i consigli dell'Europa, [...] in materia religiosa abbiamo bisogno di mantenere tutta la nostra indipendenza» (Engelhardt 1880: 130). L'Impero chiedeva fiducia per risolvere autonomamente una questione fondante. E andò in questa direzione il nuovo intervento imperiale che definì nuove misure per i cristiani d'Oriente, a voler dare testimonianza di un impegno e di un indirizzo politico costanti verso la completa modernizzazione degli apparati di Governo

a partire dalle basi. Il nuovo rescritto imperiale del 7 maggio 1855 ammetteva i sudditi cristiani nell'esercito ottomano e disponeva per un loro coinvolgimento attivo (da funzionari) nell'amministrazione. Inoltre, nell'esercizio del culto, i cristiani avrebbero potuto provvedere in autonomia al recupero dei propri edifici religiosi e a costruirne di nuovi nei quartieri da loro occupati "in esclusiva". Un intervento lodevole in apparenza, che andava però a esacerbare ulteriormente gli animi con gravi ripercussioni sulla tenuta del tessuto sociale ottomano. E proprio a garanzia di questo, l'Impero, timoroso di un'abdicazione troppo violenta alla propria identità, dovette mantenere almeno una riserva, applicando un forte correttivo "confessionale" al suo indirizzo politico: apostasia e pubblica blasfemia restavano puniti con la pena di morte. Per quanto si stesse impegnando a prevenire quegli atti che avrebbero potuto ferire la coscienza dell'Europa, non gli si poteva chiedere un decreto che finisse col minare alle radici il potere costituito e che virtualmente abolisse uno degli assiomi del suo sistema di diritto: sarebbe stato come «distuggere nelle popolazioni il sentimento di obbedienza, creando problemi all'Impero e [invocandone] il necessario riposo» (Engelhardt 1880: 130). La scelta d'integrità fu registrata dall'Europa come un tradimento, come un ostacolo all'autenticità del percorso modernizzante, come uno scandalo morale: gli interlocutori europei e l'ambasciatore britannico in particolare, non mancarono di manifestare delusione e risentimento sul punto, sottolineando come non si potesse sostenere che la Turchia fosse parte del concerto europeo e accettare al contempo il permanere di una pratica che appariva come «un insulto per qualsiasi Nazione civilizzata» (Engelhardt 1880: 130).

Se, dunque, l'intera manovra di modernizzazione era volta alla sopravvivenza dell'Impero, l'azzardo e la violenza di interventi o troppo acerbi o eccessivamente fuori portata avrebbero potuto condurre la Porta verso quello stesso destino che si voleva scongiurare. Occorrevano prudenza e tempi più maturi. E l'Europa chiedeva più garanzie. L'articolo 9 del Trattato di Parigi del 1856 sarebbe andato in questa direzione, "menzionando" nel testo ufficiale un altro firmano⁷ che, «spontaneamente emanato per sovrana volontà» del Sultano e vocato al miglioramento delle condizioni delle popolazioni cristiane dell'Impero, era stato proclamato nei giorni precedenti la firma del Trattato (Augusti 2013: 289 ss.). La comunicazione alle Potenze e la menzione in un atto ufficiale, un trattato cioè quale fonte del diritto internazionale, amplificavano l'efficacia di quello che solo in apparenza continuava a essere un atto politico interno del Governo ottomano: per quanto, quasi retoricamente, venisse chiarito che la menzione non avrebbe determinato alcuna *immixtion* delle Potenze nei rapporti tra il Sultano e i suoi sudditi,⁸ era di tutta evidenza giuridica che, qualora il Sultano fosse venuto meno ai suoi impegni verso i cristiani d'Oriente, sarebbe stato "sanzionato" dal Concerto con un intervento (legittimo) delle Potenze.

Uno dei limiti dell'Impero era l'imbarazzo nel maneggiare gli strumenti della diplomazia e del diritto internazionale:⁹ se non si fosse prestata la dovuta attenzione,

le faccende ottomane avrebbero potuto prestare il fianco, e senza alcun limite, alle strumentalizzazioni da parte dell'Europa. Un imbarazzo e un'ansia da prestazione che portarono l'Impero, nonostante le ripetute richieste di rinvio e gli aggiornamenti continui tra plenipotenziari e Governo centrale, alla firma del Trattato finale, un Trattato che, adattando estensivamente un'efficace definizione di Gustave Rolin-Jaequemins, internazionalista e diplomatico belga, potremmo a ragione definire un «*chef-d'œuvre d'habilité diplomatique*» (Rolin-Jaequemyns 1876: 324). Dietro il testo, minuziosamente calibrato in ogni sua parola e disposizione, si celavano intelligenze e pratiche mai così operose ed efficaci per un obiettivo comune. Era il 30 marzo del 1856 e l'Impero ottomano sottoscriveva la sua fine, ingannato da una *fictio iuris* costruita ad arte, corroborata dalle dichiarazioni da manuale degli internazionalisti contemporanei che continuavano a indicare quel 30 marzo come il giorno dell'ingresso trionfale dell'Impero ottomano nel Concerto e nel Diritto pubblico europeo. Tanto comunque bastò per alimentare la "grande illusione", «il sogno sfuggente della sovranità» del Sultano: così iniziò il miraggio europeo (Kayaoğlu 2010: 104; Dumont 1989).

Var Ve Yok? Epilogo di un *misunderstanding*

Dalla lettura degli articoli 7 e 9 del Trattato di Parigi del 1856 si evinceva, dunque, che l'Europa era riuscita nell'intento di imporre le sue ragioni tanto alla Russia, grande sconfitta del conflitto di Crimea, quanto all'Impero, eretto a «dogma immutabile» (Kamarowsky 1896: 401). Il Trattato, complesso e ponderato nella formula, avrebbe funzionato da paracadute a qualsiasi manovra che, per iniziativa di chiunque, avesse minato l'equilibrio neocostituito: l'Impero, sotto la cortina della *garentia* delle Grandi Potenze, si vedeva anestetizzata una sovranità quasi difficile da riconoscere nel suo manifestarsi, tanto all'esterno (nella gestione autonoma dei suoi rapporti di diritto internazionale, nella conservazione dell'indipendenza e dell'integrità del suo territorio e nella difesa dei suoi confini), quanto all'interno (nella gestione dei suoi sudditi cristiani). Di fatto era diventato "cosa europea" e restava l'unica monarchia non cristiana a godere «di un'esistenza convenzionale nell'Oriente europeo» (Martens 1858: 44).

A dispetto degli «sforzi ingegnosi» compiuti nel triennio '53-'56 (Kamarowsky 1869: 401), dell'attivazione stessa di tutta la complessa macchina diplomatica, ci si chiese comunque se ne era valsa la pena, se cioè il tentativo di conservazione dell'Impero ottomano sarebbe stato utile per il Governo dell'area intermedia e, di fatto, realizzabile in concreto. Per Leonid Kamarowsky, internazionalista russo, quell'«existence» che si era voluta salvaguardare a tutti i costi si sarebbe presto rivelata «un male e un errore»: l'Impero, come essere collettivo, era un'«anomalia tra i popoli civilizzati» e non si poteva continuare a ignorarlo (Kamarowsky 1869: 401). A Parigi era stato commesso un errore che si sarebbe pagato a caro prezzo; quello di cui non ci si rendeva conto era che un'operazione diplomatica di quella portata non avrebbe fatto altro che ingenerare false aspettative e, più in generale, compromettere definitivamente i rapporti Europa-Impero

ottomano. Intanto la sovranità del Sultano claudicava e si faceva addirittura fatica a riconoscerla come tale. La dottrina giusinternazionalistica occidentale si adoperò per trovarle una collocazione nel dizionario giuridico europeo, declinando "all'orientale" una categoria ibrida di sovranità come la *suzeraineté*, mutuata (con un'operazione di trasferimento dal premoderno) dal diritto feudale francese: forse la sovranità del Governo ottomano avrebbe potuto somigliarle un po'.¹⁰ Intanto, a Costantinopoli, restava il forte condizionamento religioso sulla macchina politica e rimaneva sospeso il potere giurisdizionale delle corti ottomane nelle contestazioni con e tra stranieri sul territorio dell'Impero. In una, grazie alla conservazione del regime capitolare (per nulla scalfito dal Trattato parigino) e al rinnovamento del principio di extraterritorialità e del carico di privilegi e garanzie per le Potenze europee che quel principio portava con sé, l'apertura alla Porta si mostrava "blindata" e sopravvivevano tutte le prove di una mai superata diffidenza occidentale verso "l'Altro". Inoltre, mentre si ragionava di indipendenza e integrità territoriale, interi corpi politico-sociali continuavano a staccarsi dall'Impero «come le pietre di un edificio che cade a pezzi». A cosa erano serviti dunque, si chiedeva retoricamente Kamarowsky, quegli sforzi «disperati» della diplomazia occidentale? Non era forse stato troppo alto il prezzo che si era pagato? Alla fine, per contenere una «passione», qual era quella dell'Europa contro la Russia, si era deciso di «assicurare la vita» a un Impero praticamente «incapace di vivere» (Kamarowsky 1869: 403).

Ma c'era da chiedersi se, al di là della retorica, dei discorsi propagandistici e delle strategie diplomatiche, si fosse davvero portato l'Impero in Europa. Questione controversa e allo stesso tempo fondamentale per comprendere al meglio le dinamiche legate alla crisi e alla fine dell'Impero restava dunque quella della partecipazione al Concerto e al Diritto pubblico europeo. *Var Ve Yok?*, "C'è o non c'è" l'Impero in Europa nell'800?¹¹

Alla luce di quanto detto finora, sposando la teoria della macchinazione e della *fictio iuris*, la risposta dovrebbe andare nella direzione del "no". Per Berdal Aral, storico delle relazioni internazionali di origini turche, invece, l'Impero c'è. In un recente contributo, Aral scrive: «Con la firma del Trattato di Parigi nel 1856, l'Impero ottomano divenne il primo Stato non cristiano a essere ammesso al Concerto d'Europa, il sistema di *balance of power* e di conferenze diplomatiche intermittenti tra i principali Stati europei che ebbe origine a Vienna nel 1814-1815»; e ancora, «alla luce della lunga storia di intrighi diplomatici, economici, politici e militari tra l'Impero ottomano e le Potenze europee, l'incorporazione del primo nel sistema degli Stati europei non dovrebbe essere vista né come "brusca" né come "straordinaria"» (Aral 2016: 77-78). Una storiografia che apre una breccia nel monolitismo eurocentrico; una posizione forte, convinta, che parla di "ammissioni" e "incorporazioni", e che conduce a una serie di ragionamenti ulteriori per i suoi effetti applicativi. Sempre a detta di Aral, infatti, quello del 1856 non poteva che leggersi nella direzione di un riconoscimento dovuto, quasi obbligato da parte dell'Europa, in ragione del fatto che l'Impero ottomano era stato, di fatto,

«l'unico Stato islamico [...] in costante rapporto con le Potenze cristiane dell'Europa» e, dunque, uno Stato-chiave. La sua presenza nel Concerto sarebbe stata non solo manifesta e dovuta, ma anche strategica per l'Europa. L'Impero ottomano sarebbe divenuto «uno "stato modello" all'interno del più ampio mondo musulmano»; inoltre, la sua associazione a un «internazionalismo anticoloniale» avrebbe portato all'intera comunità musulmana importanti benefici (Aral 2016: 78). Il suo prestigio nel mondo non-occidentale, intanto, incedeva enormemente e presto gli avrebbe riconosciuto un ruolo di mediazione insostituibile (Aydın 2013: 159-186). Come Aral, già nel 2013 lo storico Cemil Aydın scriveva di un Impero ottomano che nel 1856 vinceva la sfida lanciata all'ordine internazionale eurocentrico 20 anni prima, "costringendo" l'Europa a prendere finalmente una posizione di coerenza a proposito della questione dell'inclusione: «l'Impero [ottomano] multi-etnico e multi-religioso, che includeva gran parte dell'Europa orientale, sarebbe stato parte del sistema statale europeo, anche se governato da una dinastia musulmana» (Aydın 2013: 164). Un'operazione fattibilissima se governata non, come si continuava ad affermare in Europa, dalla coscienza giuridica comune e, dunque, dalla "*Christian solidarity*" ma dalla «diplomazia basata su principi di civiltà». Questo era un punto sensibilissimo, che avrebbe detto molto della percezione ottomana del sé in Europa. La guerra di Crimea era stato «il più grande risultato della diplomazia ottomana» (Aydın 2013: 165). L'Impero, adeguandosi in maniera repentina ed efficace ai parametri occidentali (su tutti, quelli della costruzione del dialogo giuridico) e rinsaldando attraverso gli uffici diplomatici un nuovo desiderio di pace con l'Occidente infedele (Aral 2016: 75-76), aveva conquistato una "*civilized image*" che lo avrebbe facilitato negli affari internazionali e ammesso di diritto nel «nucleo della società internazionale» (Lawrence 1915: 83; Aydın 2013: 165). L'Impero, scriveva Aydın, «aveva acquisito un legittimo diritto all'esistenza internazionale in quanto membro riconosciuto del Concerto d'Europa» (Aydın 2013: 165; Bull 2002: 32).

Da membro del Concerto europeo l'Impero avrebbe potuto dividerne la storia, quella iniziata a Vienna 40 anni prima e che parlava di restaurazione e principi di equilibrio e legittimità. Una condivisione di questo tipo abilitava paradossalmente l'accusa che il Sultano avrebbe rivolto il giorno dopo la firma del Trattato parigino all'Occidente per aver «deviato dalle regole del sistema di Vienna» («pace, sicurezza e integrità territoriale di altri imperi civilizzati») (Aydın 2013: 164) in concomitanza della rivolta greca. L'intervento europeo, in quell'occasione, aveva "offeso" l'Impero, costringendolo a gestire in maniera inaspettata un evento che invece era piuttosto comune al suo interno, quello cioè delle rivolte. Ma non si poteva essere troppo duri con l'Europa, né biasimarla, perché l'episodio greco era giunto in un momento in cui il Governo ottomano non era ancora pronto. In quell'occasione aveva dato alle Potenze una «cattiva immagine di sé in quanto [...] Impero non ancora civilizzato» e certamente in quel giudizio non aveva avuto alcun peso l'orientamento religioso (Wietz 2008: 1313-

1343). Partecipare, d'altronde, significava condividere le scelte del presente: l'Impero, "ormai" a Occidente, non avrebbe dato alcun supporto ai fratelli indiani, musulmani, nei moti contro il potere coloniale britannico del 1857. Così come gli altri imperi europei riconoscevano il dominio civile del sultano ottomano sulle sue popolazioni cristiane, anche gli ottomani riconoscevano il dominio degli imperi britannico, russo, olandese e francese su varie popolazioni musulmane (Deringil 2003). Diviso tra passato e presente l'Impero era impegnato sul fronte della "modernizzazione" e continuava a orientare le sue scelte di politica interna ed estera a una coerenza di civiltà che da Parigi in poi riteneva d'aver raggiunto e che, se pur svilita dal mantenimento da parte delle Grandi Potenze dei privilegi capitolari e dalle clausole di garanzia sui cristiani d'Oriente, si voleva rinnovare visibilmente, a vantaggio della conservazione della posizione acquisita e del suo consolidamento territoriale.

I limiti della storiografia giuridica

La storiografia ha indagato poco le vicende del Trattato parigino del 1856. Il testo è stato liquidato con una buona dose di superficialità e, per molti aspetti, questo atteggiamento ha finito col determinare un allineamento con la letteratura di diritto internazionale di secondo '800 e col rinnovare la convinzione che il 1856 avesse segnato l'"anno zero" del nuovo diritto internazionale, del cambiamento epocale, dell'apertura all'"Altro" e del superamento del paradigma fondante della Cristianità (Nuzzo 2012). Il falso affidamento, cavalcato da letture propagandiste, è stato ingenerato dalle formule acrobatiche della diplomazia internazionale nella redazione dei suoi passaggi più importanti, e dell'articolo 7 (l'articolo dell'inclusione) in particolare. Per la lettera del testo, tutti i Governi sovrani (compresa la Prussia, che non aveva partecipato al conflitto di Crimea) «dichiara[va]no la Sublime Porta ammessa a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo», «si impegna[va]no, ciascuno per la propria parte, a rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Impero ottomano, garantendo, in comune, la rigorosa osservanza di questo impegno» e «considera[va]no, quindi, qualsiasi atto che avesse potuto comprometterne il rispetto come una questione di interesse generale» (Traité de Paix 1856: 10). Un testo articolato che avrebbe meritato una qualche attenzione in più che, invece, nella retorica della letteratura giuridica di Secondo '800, tutta volta all'accelerazione progressista e a dare prova di una crescita universalizzante del diritto internazionale, mancò. In realtà, dichiarando l'Impero ottomano «ammesso a partecipare ai vantaggi del Diritto pubblico e del Concerto europeo», l'Europa optava per un riconoscimento "atipico" della personalità internazionale dell'Impero, e confermava una posizione per nulla rivoluzionaria nell'approccio a un Paese che restava non europeo, non cristiano e non o semi-civile e, dunque, di fatto fuori dal discorso internazionalistico ufficiale. A testimonianza ulteriore della *factio iuris* e della perdurante esclusione di fatto dell'Impero ottomano dall'ordine internazionale c'era l'evidenza di non aver voluto mettere mano al regime capitolare, ultimo baluardo della diffidenza occidentale

verso la Porta. Le capitolazioni, la tradizione di privilegio ereditata dalle Repubbliche di Genova e Venezia e giocata nei secoli sul doppio livello interpretativo della concessione graziosa e del diritto acquisito (Augusti 2018), avrebbero continuato a garantire le condizioni migliori di giustizia a quei cittadini europei (e cristiani) che si trovavano per varie ragioni, in via transitoria o permanente, sui territori dell'Impero. Il tema delle capitolazioni, *tabù* dell'Occidente, venne appena sfiorato durante i lavori parigini e rinviato per la discussione a tempi più maturi, che non arrivarono certo per la fine del Congresso. I tentativi di intervento a modifica del testo dell'articolo 7 da parte del Governo ottomano in sede di lavori preparatori ci restituiscono però la fase tormentata di accettazione del patto con l'Occidente da parte dell'Impero, e i legittimi sospetti che già dalle prime letture della bozza dell'articolo erano derivati. Confrontando infatti il testo finale con la proposta del 19 aprile 1855 presentata durante la Conferenza di Vienna dal plenipotenziario ottomano Ali Pasha, emergono delle criticità che, se non trascurate, forniscono uno strumento interpretativo ulteriore e utile all'analisi: «Le Potenze contraenti, volendo manifestare l'importanza che esse attribuiscono a che l'Impero ottomano partecipi ai vantaggi del concerto stabilito dal diritto pubblico tra i diversi Stati europei, dichiarano di considerare d'ora in poi questo Impero come parte integrante del concerto e si impegnano a rispettare la sua integrità territoriale e la sua indipendenza come condizioni essenziali dell'equilibrio generale» (Protocolle n. 11 1880: 531). Una redazione simile avrebbe avuto senz'altro un impatto più forte e, per certi aspetti, sarebbe stata anche più coerente con la lettura che del Trattato stesso ne è stata conservata nel tempo. Un grande entusiasmo, quello ottomano, che si ritrova nelle letture di Aydin e Aral; la convinzione di essere già parte dei giochi occidentali; l'illusione che quello parigino fosse solo il momento delle proclamazioni ufficiali. Questo pensiero, d'altronde, ritornò più volte nelle argomentazioni che il Governo imperiale utilizzò a legittimazione di un'azione piuttosto che di un'altra, ovvero nelle richieste di chiarimenti sugli indirizzi, apparentemente contraddittori, della politica internazionale nei suoi confronti. Basti qui citarne uno a esempio: alla Conferenza plenaria dei delegati europei a Costantinopoli del 23 dicembre 1876 (alla cui prima parte delle deliberazioni sul destino delle province ottomane di Serbia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina e Bulgaria, per accordo delle Potenze, l'Impero non prese parte) il Governo ottomano, trovatosi a dover ratificare le decisioni dell'Assemblea, usò ad argomento del suo rifiuto proprio l'articolo 7 del Trattato parigino, in virtù di quelle proclamate garanzie di indipendenza e integrità del suo territorio, oltre che del fatto d'essere parte del Concerto: tutti gli impegni formalizzati parevano potersi tradire con troppa disinvoltura. Un travisamento forte, che somigliava tanto al consumarsi dell'illusione di un amore tradito e che avrebbe finito, invece, col tradire presto l'Europa e i suoi progetti di controllo dell'area ottomana davanti all'Impero prima e al mondo islamico poi.

Le responsabilità del diritto internazionale

Dall'incrocio delle fonti e della storiografia più recente sui passaggi nodali che portarono alla crisi, prima, e alla fine, poi, dell'Impero ottomano, emerge un quadro complesso e schizofrenico, intessuto di falsi convincimenti, pregiudizi, fanatismi, sospetti, timori, euforie, contraddizioni. Seguendone il filo si vede come tutta l'operazione balcanica, quella "territorializzazione" di cui scriveva Halperin, fosse finalizzata alla stabilizzazione di uno spazio intermedio, anche a costo di forzare vecchi dispositivi di diritto internazionale e crearne di nuovi. D'altronde, la scienza del diritto internazionale, per la fase di rinnovamento che stava vivendo, l'avrebbe potuto permettere. Era il 1873 quando Gustave Rolin-Jaequemyns, internazionalista belga, si fece promotore di un nuovo indirizzo per la disciplina, fondando a Gand l'*Institut de droit international*: bisognava trovare un nuovo approccio, scientifico, svincolato dalla diplomazia, dai fatti, dalle prassi e dal diritto naturale, un approccio volto a trovare uno spazio sistematico d'azione a garanzia della totale autonomia del diritto internazionale (Koskenniemi 2012: 24 ss.). L'*Institut* fu il luogo immaginato per questa rivoluzione del sapere: un nuovo laboratorio di riflessione, partecipato dai grandi nomi della dottrina internazionalistica continentale, dove potessero convergere criticità e immaginarsi soluzioni, un luogo in cui si potesse cominciare a ragionare su quello che era stato fatto, anche a Parigi, e si provassero a tracciare correttivi più coerenti alla gestione dei nuovi rapporti con l'Impero ottomano e, più in generale, con i *Pays d'Orient*.

Nel 1875, a L'Aia, anche alla luce dei nuovi argomenti dettati dall'incalzante "modernizzazione" dell'Impero, l'*Institut* si pose l'obiettivo di rispondere attraverso lo studio di un'apposita commissione a ciò istruita al quesito «entro quali limiti e a quali condizioni il diritto internazionale non scritto d'Europa fosse applicabile alle Nazioni orientali». Questione immediatamente connessa a questa era se si potesse giustificare, ancora e a quel punto, il mantenimento della giurisdizione consolare in Oriente (Bulmerincq 1888: 379-382): applicare il diritto delle genti non scritto d'Europa ai Paesi fuori dalla Cristianità significava innanzitutto appianare le divergenze, superare il muro di diffidenza tra Europa e Oriente e, dunque, non poter più giustificare la permanenza sui territori orientali dei consoli e l'esercizio *in loco* delle loro funzioni straordinarie a protezione degli interessi dei connazionali occidentali (Augusti 2017). Ma come si poteva immaginare una reale inversione di tendenza se, come scriveva Travers Twiss nel suo rapporto alla sessione di Oxford del 1882 dell'*Institut*, il Corano di Maometto, oltre che essere un codice morale, era un codice di diritto internazionale che in quanto tale interdiceva le relazioni di uguaglianza e reciprocità tra «la Casa dell'Islam e i Paesi degli infedeli»? Lo «stato di guerra permanente del vero credente con gli abitanti dei Paesi non maomettani» poteva solamente essere «sospeso per capitolazione», non cancellato (Rapport de sir Travers Twiss 1882: 133).

Il punto culminante di questi ragionamenti si toccò nel 1876, quando cioè dopo un fitto periodo di riforme "all'europea" e, allo stesso tempo, di ritardi sul fronte delle promesse

fatte e non mantenute e di «metodi brutali» (Dumont 1999: 514) che avrebbero condotto lo Stato ottomano alla bancarotta (İslamoğlu-Inan 2004; Conte 2018), Abdülaziz, "il sultano delle conferme", venne destituito. «L'Impero ottomano non era mai caduto così in basso come verso la fine del regno di Abdülaziz, un sovrano incapace, indeciso e spendaccione», scriveva nel 1905 Émile Bourgeois (Bourgeois 1905: 790). Il figlio Murad gli subentrò per un brevissimo mandato, interrotto dal riconoscimento di una malattia che ne compromise la condotta politica. L'alternanza dei brevi mandati dei sultani indebolì l'Impero, proprio nel momento in cui gli era richiesto di dare maggiore prova di forza. Rolin-Jaequemyns, l'internazionalista che forse più di tutti si spese con vigore sulla questione orientale, fu duro sul punto: se uno Stato ha, in generale, il diritto incontestabile di invocare la sua indipendenza e integrità per rifiutare l'intervento straniero – scriveva – la storia, i trattati e la natura delle cose mettevano l'Impero ottomano in una situazione di eccezionalità tale per cui l'attivazione dell'intervento era una procedura non solo necessaria, ma anche legittima; praticamente, un dovere per l'Europa. Il Concerto, «nell'interesse della civiltà e dell'umanità», doveva intervenire collettivamente, anche violando (ma legittimamente) l'integrità e l'indipendenza dell'Impero. Era l'ora della scienza: il suo compito dichiarato, «mettere l'azione politica in armonia col diritto delle genti»; il suo strumento operativo, l'intervento umanitario (Rolin-Jaequemyns 1876c: 673; Kofi: 1999: 21-60; Simms, Trim 2010; Rodogno 2012; Gozzi, Bongiovanni 2006: 24-25). Un'inversione di tendenza di tutto punto che portò la politica del Concerto da garantista a interventista, funzionale alla proclamazione «pura e semplice» della decadenza dell'Impero. I turchi dovevano ritornare in Asia «da dove sono venuti», scrisse Alexandre Méryghnac, e Costantinopoli doveva essere eletta capitale di una federazione slava o, meglio ancora, proclamata «città libera sotto la garanzia delle Potenze» (Méryghnac 1912: 387). Fu lo stesso Rolin-Jaequemyns a evidenziare questo orientamento, nuovo, o fino a quel momento taciuto e ora palesato senza filtri, della politica e della dottrina. «Così spesso promessa ma mai realizzata», doveva ora e con urgenza insediarsi a Costantinopoli una «commissione europea di curatela» che rappresentasse gli interessi dei cristiani e, allo stesso tempo, sorvegliasse dall'interno l'esecuzione delle riforme "all'occidentale", ormai indispensabili (Rolin-Jaequemyns 1876a: 293 ss., 373).

Ufficialmente in stato di liquidazione, per usare una felice espressione di Rolin-Jaequemyns, l'Impero subiva la stortura di una turco-fobia improvvisata che faceva leva su argomentazioni semplici e, cronache internazionali alla mano, inconfutabili per marginalizzare il Sultano e portare il suo territorio a un ridimensionamento importante. Il percorso di modernizzazione aveva fallito e anzi, si erano reiterati atteggiamenti ostili e malvagi nei confronti dei cristiani d'Oriente. La soluzione poteva essere la costituzione per "entente mutuelle" di una grande federazione balcanica (Kamarowsky 1896: 405), un cambiamento pacifico legittimato dal diritto e realizzato nell'area ai danni dell'Impero: un progetto, di fatto, già presente durante i mesi del Congresso parigino, e confermato

in quell'occasione dalla necessità di avere al Tavolo delle trattative anche la Prussia, rimasta estranea al conflitto, o il Regno di Sardegna, che aveva giocato un ruolo più che marginale nella geopolitica occidentale dell'800 (Schmitt 1991: 225-226, 316-317). Si riconosceva, in sede di diplomazia internazionale, un interesse diffuso al mutamento territoriale dello spazio ottomano. I progetti di spartizione c'erano, erano quattro e sarebbero stati svelati quarant'anni dopo Parigi da Kamarowsky per la *Revue Général de Droit International Publique*: «1. Ricostituzione dell'Impero greco sulle rovine della Turchia; 2. Annessione dei Paesi turchi a una delle Potenze del mondo; 3. Divisione della Turchia tra le Potenze; 4. La sua sostituzione con nuovi Stati indipendenti». Accanto a questi, sorprende il riferimento a un progetto ancora precedente, del marzo 1828, per il quale si immaginava «l'Impero ottomano sostituito in Europa da cinque nuovi Stati secondari: Dacia, Serbia, Macedonia, Epiro e Grecia [...] I sovrani intitolati a questi cinque Regni [...] sarebbero stati scelti con il consenso delle Grandi Potenze in seno alle dinastie secondarie che regnavano in Europa. Questi Regni avrebbero formato tra loro una Federazione la cui capitale sarebbe stata Costantinopoli, da dichiararsi allo stesso tempo città libera con una piccola porzione in più di territorio» (Kamarowsky 1896: 405-414; Mérignhac 1912: 389). I progetti, interessanti e ambiziosi, di una «confederazione balcanica», in quel clima di accelerazione e competitività internazionale, restarono però "*dans le domaine des utopies*" (Anonimo 1903: 6-7).

I ragionamenti che si facevano all'*Institut*, dunque, cercavano di svelare su più fronti i *tabù* della politica internazionale e di portare invece, in nome della scienza, lo *status quo* dei nuovi assetti a un livello di stabilità definitiva, e di diritto. Niente doveva essere lasciato alle prassi e al non-detto. Occorrevano prudenza e lucidità. Questo mentre per parte ottomana si abbozzava una nuova dottrina pronta a interrogarsi su come *siyar* (il diritto islamico delle Nazioni) e diritto internazionale occidentale potessero combinarsi nella costruzione di un linguaggio giuridico, universale perché frutto del dialogo tra culture giuridiche diverse.¹² In questa direzione, «la recezione, lo studio, e il miglioramento di un diritto internazionale in evoluzione e in rapida espansione» dovevano essere letti «come una specie di "transfer tecnologico"» (Aral 2016: 86) di cui l'Impero e il *siyar* non avrebbero potuto che giovare. Ciò che alimentava lo scetticismo dell'Impero, e divenne l'innesco di un sentimento di profonda frustrazione, fu però la posizione di fermezza dell'Occidente sul mantenimento delle capitolazioni: crebbe in breve, brevissimo tempo la convinzione per cui le concessioni capitolari avessero diminuito la forza economica dell'Impero e indebolito la sovranità ottomana. «Una delle più grandi calamità che l'Islam stava affrontando era il privilegio di cui godevano i forestieri [nei regni ottomani] e le intrusioni dei consoli; di conseguenza, i favori accordati dai nostri antenati come atti di grazia e benevolenza erano ora usati come armi contro di noi» (cit. in Aral 2016: 91). Bene lo sforzo verso un punto di convergenza, ma a cosa poteva servire discutere di un linguaggio giuridico universale se l'Occidente restava inamovibile sulla conservazione dei privilegi consolari e, dunque, sul mantenimento

di una disuguaglianza di fatto e di diritto tra soggetti che invece comparivano dalla stessa parte nella comunità internazionale? La tensione tra la consapevolezza che le capitolazioni violassero chiaramente la sovranità ottomana e la convinzione di giocare «come membro alla pari» la partita del diritto internazionale mandava in confusione un Governo che, intanto, continuava strenuamente la sua personale corsa alla modernità e perfezionava con ottimismo il suo approccio al diritto internazionale (Hill 1978: 288). «Gli Stati, come gli esseri umani» scriveva Hasan Fehmi Pasha negli anni '80 dell'800 «devono interagire [e] le differenze religiose e politiche tra di essi non costituiscono più motivo per escludere gli Stati dal diritto internazionale e dalla diplomazia»: l'Impero aveva nuove ragioni per crederlo, reimpostando un sistema che, rappresentando la *Dār al-islām*, aveva preferito in passato «mantenere al minimo le sue relazioni con gli Stati europei» (cit. in Aral 2016: 87).

Conclusioni

Il processo di avvicinamento all'Europa e, per dirla con Michael A. Reynolds, di «progressivo inserimento dell'Impero ottomano nei sempre più intensi flussi globali» avrebbe cambiato definitivamente la morfologia degli spazi e delle identità nell'area medio orientale (Reynolds 2011; Watson 1984: 28). In questo processo, il diritto internazionale ebbe delle sue innegabili responsabilità. D'altronde, per come si connotava nel diciannovesimo secolo, esso conteneva «entrambi i regimi di uguaglianza e disuguaglianza» che conferivano e negavano sovranità allo stesso tempo (Becker Lorca 2010: 477): il ragionamento progressista condotto nel secondo '800 dalla dottrina in Europa, tutto volto all'universalizzazione della scienza e al superamento del paradigma della Cristianità, illuse il mondo islamico sul fronte della partecipazione al patto occidentale e falsò la mitologia della sua modernità. Di converso, l'accesso dell'Impero ottomano al Concerto e al Diritto pubblico europeo del 1856, e quindi la convinzione (superata poi dalla storiografia più attenta) che quella riserva di "semi-civiltà" dell'Europa verso i Paesi d'Oriente fosse stata risolta, finì paradossalmente con l'alimentare il prestigio della Porta nel mondo musulmano, rinverdendo nell'immaginario islamico il desiderio di un Califfato. Per quanto l'Impero, infatti, da Parigi in poi, avesse mancato di offrire il suo supporto ai vari movimenti di "resistenza islamica" contro le politiche coloniali occidentali e si fosse speso in varie direzioni per le riforme "all'occidentale" («riforme civilizzatrici»), l'ipotesi di un'investitura del Sultano ottomano a Califfo dei musulmani divenne sempre più popolare nelle contrade a prevalente presenza musulmana (Aydin 2013: 166). Mentre l'Europa tornava sui suoi passi confortata dal pregiudizio e scherniva le riforme fin lì attuate dal Governo ottomano considerandole «futili e non effettive» (Aydin 2013: 167), il prestigio dell'Impero cresceva tra i musulmani che ne riconoscevano, in particolare, le politiche lungimiranti e garantiste nei confronti dei sudditi cristiani, di gran lunga migliori rispetto a quelle degli Imperi britannico, francese o russo nei confronti dei

sudditi musulmani. Quasi specularmente, cioè, mentre in Europa si chiedeva un intervento umanitario negli affari interni dell'Impero per "liberare" i sudditi cristiani dal giogo ottomano, in India e in Asia si chiedeva un intervento umanitario ottomano per assicurare i correligionari musulmani contro i soprusi dei colonizzatori cristiani (Aydın 2013: 168). Moulvi Cherágh Ali, studioso indiano, modernista e riformista del pensiero musulmano, nel 1883 sottolineò come furono proprio l'ammirazione per l'Impero ottomano e la sua lealtà nei confronti dell'Impero britannico a spingere per un Califfato ottomano: d'altronde le due identità imperiali non sarebbero mai state in contraddizione l'una con l'altra. L'Impero ottomano era l'«Impero musulmano più grande del mondo» (Cherágh Ali 1883) nel quale si riconoscevano i musulmani, anche «al di là dei suoi confini» (Aydın 2013: 167). Per Aydın, fu questa carica simbolica nei confronti dell'Impero ottomano ad allarmare la società internazionale europea, a portarla a un ripensamento e, dunque, a una rapida attivazione per estromettere l'Impero dal Concerto. Il germe del panislamismo terrorizzava l'Occidente e lo portava a osteggiare qualsiasi forma di solidarismo musulmano, determinando, per contro, le componenti anti-colonialiste islamiche a perseguirlo con maggior vigore (Aydın 2013: 167-168). Da qui le ragioni del fallimento del progetto universalizzante del diritto internazionale e la deriva colonialistica di matrice occidentale che non avrebbe fatto altro che spingere verso violente politiche di territorializzazione e controllo dell'area intermedia, compromettendo definitivamente il patto di lealtà tra le due culture e vanificando gli sforzi pur fin lì compiuti per la costruzione di un linguaggio giuridico comune.

Eliana Augusti è Professore Associato di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento.

NOTE:

- 1 - Le traduzioni dal francese e dall'inglese del presente lavoro sono tutte a cura dell'autrice.
- 2 - Ci si riferisce al Tanzimât Fermanı del 1839 (Aral 2016: 76-77).
- 3 - La proclamazione di Gülhâne avvenne infatti alla presenza dei diplomatici europei «che per la prima volta furono associati ai turchi in una cerimonia pubblica» (Temperley 1964: 161).
- 4 - Questo della "violenza" è un riferimento che ritorna spesso nella lettura che propone Del Zanna come «strumento attraverso cui delimitare e consolidare i rapporti di lealtà allo Stato ottomano» (Del Zanna 2012: 13).
- 5 - Secondo Başkan, «in primo luogo, lo Stato ottomano introdusse una serie di codici: tra gli altri, il Codice penale nel 1840 (che fu rivisto nel 1851 e 1858), il Codice commerciale nel 1849, il Codice fondiario nel 1858, il Codice del commercio marittimo nel 1863, il Codice di diritto pubblico ottomano nel 1865 e il Codice civile ottomano tra il 1866 e il 1888. In secondo luogo, lo Stato ottomano istituì nuovi tribunali: tribunali commerciali, tribunali misti, tribunali amministrativi per funzionari statali e tribunali della Nizamiye» (Başkan 2014: 34).
- 6 - La linea, dunque, era quella già tracciata negli anni '30 durante la questione turco-egiziana, allorché la stessa venne dichiarata «d'intérêt européen» e la Sublime Porta fu posta ufficialmente sotto la *tutelle* dell'Occidente cristiano (Augusti 2012: 81 ss., 278 ss.; Hurewitz 1975: 268).
- 7 - Il firmano al quale si allude è quello del 18 febbraio 1856 (Augusti 2013: 288 ss.).
- 8 - Durante i lavori preparatori del Trattato di Parigi, nelle sedute del 28 febbraio e del 24 marzo 1856 in particolare, Mehmed Fuad Pasha, plenipotenziario ottomano, insospettito dalla *mention* del firmano nel testo ufficiale del Trattato, dichiarò: «se è una menzione d'onore che stiamo pensando di concederci, ci rinunciamo volentieri». Il Governo temeva in quella formula la costituzione di un qualche «diritto di natura a limitare l'autorità sovrana della Sublime Porta» (Protocolle n. XIII 1856: 95-96; Augusti 2012: 292 ss.).
- 9 - Per Aral, «in passato, l'Impero ottomano aveva ignorato il diritto pubblico europeo a suo svantaggio. Se i funzionari ottomani ne avessero preso conoscenza per tempo, il diritto internazionale sarebbe stato uno strumento utile durante le riunioni e i negoziati internazionali. Invece, l'Impero lo ignorò ampiamente, e le conseguenze furono devastanti» (Aral 2016: 84).
- 10 - E. Augusti, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in "Forum Historiae Iuris", 23 giugno 2016: <http://www.forhisiur.de/2016-06-augusti>.
- 11 - Dalla mostra di Emilio Isgrò *Var Ve Yok*, che in turco significa "c'è e non c'è": 14 Codici ottomani che l'artista creò appositamente per *Istanbul Capitale Europea della Cultura 2010*, nel quadro di una grande retrospettiva dedicata al maestro italiano presso la Taksim Sanat Galerisi.
- 12 - Per l'intellettuale ottomano Ibrahim Hakki Pasha «gli Stati islamici hanno storicamente ottenuto risultati migliori nel campo del diritto internazionale rispetto alle loro controparti in Occidente» (Aral 2016: 88; Khadduri 1966).

Riferimenti bibliografici

- Anonimo (1877), *L'Empire ottoman, 1839-1877. L'Angleterre et la Russie dans la Question d'Orient*, E. Dentu, Paris
- Anonimo, (1903), *Une confédération orientale comme solution de la question d'Orient*, Plon-Nourrit, Paris
- Aral B. (2016), *The Ottoman "School" of International Law as Featured in Textbooks*, in «Journal of the history of International Law», vol. 18
- Augusti E. (2012), *"L'intervento europeo in Oriente nel XIX secolo: Storia contesa di un istituto controverso"*, in L. Nuzzo, M. Vec (eds.), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, V. Klostermann, Frankfurt am Main
- Augusti E. (2013), *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'800*, ESI, Napoli
- Augusti E. (2017), *"Ripensare la Nazione ottocentesca. Vecchi e nuovi paradigmi tra storia, diritto, globalità"*, in M. Meccarelli (ed.), *Reading the crisis. Legal, Philosophical and Literary Perspectives*, Dykinson, Madrid
- Augusti E. (2018), *"La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione"*, in V. Lavenia (a cura di), *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, in Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616), San Ginesio, 16-17 settembre 2016, EUM, Macerata
- Aydın C. (2013), *"Globalizing the Intellectual History"*, in S. Moyn, A. Sartori (eds.), *Global Intellectual History*, Columbia University Press, New York

- Başkan B. (2014), *From Religious Empires to Secular States: State Secularization in Turkey, Iran, and Russia*, Routledge, New York and London
- Bayly C.A. (2007), *La nascita del mondo moderno, 1780-1914*, Einaudi, Torino
- Becker Lorca A. (2010), *Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation*, in «Harvard International Law Journal», vol. 51, n. 2
- Bourgeois É. (1905), *Manuel historique de politique étrangère*, III, Belin Frères, Paris
- Brightfield Jelavich B. (1983), *History of the Balkans. Eighteenth and Nineteenth Centuries*, Cambridge University Press, Cambridge
- Bull H. (2002), *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, Columbia University Press, New York
- Bulmerincq A. Von (1888), *Réformes désirables dans les institutions judiciaires aujourd'hui en vigueur dans les Pays d'Orient*, in «Revue de droit international et de législation comparée», 20
- Çakir C. (2010), "Tanzimat", in G. Ağoston, B.A. Masters (eds.), *Encyclopedia of the Ottoman Empire*, Infobase, New York
- Carnazza Amari G. (1868), *Sull'equilibrio politico degli Stati, Discorso inaugurale per l'apertura degli studii della R. Università di Catania. Anno 1867/68*, C. Galatola, Catania
- Cherâgh Ali M. (1883), *The Proposed Political, Legal and Social Reforms in the Ottoman Empire and Other Mohammadan State*, Education Society's Press, Byculla, Bombay
- Conte G. (2018), *Il tesoro del sultano. L'Italia, le grandi potenze e le finanze ottomane 1881-1914*, Textus ed., L'Aquila
- Costa P. (1986), *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra '800 e '900*, Giuffrè, Milano
- De Clercq A., De Clercq J. (1880), *Recueil des traités de la France*, VI, 1850-1855, A. Durand et Pedone-Lauriel, Paris
- De Leone E. (1967), *L'Impero ottomano nel primo periodo delle riforme (Tanzimat) secondo fonti italiane*, Giuffrè, Milano
- Del Zanna G. (2012), *La fine dell'Impero ottomano*, Il Mulino, Bologna
- Deringil S. (2003), "They Live in a State of Nomadism and Savagery": *The Late Ottoman Empire and the Post-Colonial Debate*, in «Comparative Studies in Society and History», vol. 45, pp. 311-342
- Djordjevic D. (1965), *Revolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914*, Institut d'histoire, Beograd
- Donelli F. (2017), *Islam e pluralismo. La coabitazione religiosa nell'Impero ottomano*, Le Monnier Università, Firenze
- Dumont P. (1989), "La période des Tanzimât (1839-1878)", in R. Mantran (ed.), *Histoire de l'Empire Ottoman*, Fayard, Paris
- Engelhardt E.P. (1880), *La Turquie et le Tanzimat ou Histoire des réformes dans l'Empire Ottoman depuis 1826 jusqu'à nos jours*, A. Cotillon, Paris
- Findley C.V. (1980), *Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922*, Princeton University Press, Princeton, New York
- Gelvin J.L. (2009), *Storia del Medio Oriente moderno*, Einaudi, Torino
- Gozzi G., G. Bongiovanni (a cura di) (2006), *Popoli e civiltà. Per una storia e filosofia del diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna
- Graziosi A. (2007), *Il mondo in Europa. Namier e il «Medio Oriente Europeo»*, 1815-1848, in «Contemporanea», vol. 2
- Hallaq W.B. (2004), *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge
- Halperin S. (2015), "Imperial city states, National States and Post-National Spatialities", in S. Halperin, Ronen Palan (eds.), *Legacies of Empire. Imperial Roots of the Contemporary Global Order*, CUP, Cambridge
- Heffter A.W. (1844), *Das europäische Völkerrecht der Gegenwart*, Schröder, Berlin
- Hill E. (1978), *Comparative and Historical Study of Modern Middle Eastern Law*, in «American Journal of Comparative Law», vol. 26, pp. 279-304
- Hornung J. (1885), *Civilisés et barbares*, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol. 17, pp. 1-18, 447-470, 539-560
- Hornung J. (1886), *Civilisés et barbares*, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol. 18, pp. 188-206, 280-298
- Hurewitz J.C. (1975), *The Middle East and North Africa in World Politics. A Documentary Record*, I, European Expansion, 1553-1914, Yale University Press, New Haven and London
- İslamoğlu-İnan H. (ed.) (2004), *The Ottoman Empire and the World-Economy*, Cambridge University Press, Cambridge
- Kamarowsky L. (1896), *La Question d'Orient*, in «Revue Général de Droit International Publique», vol. 4, pp. 397-428

- Karpat K.H. (1972), *The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908*, in «International Journal of Middle East Studies», vol. 3, pp. 243-281
- Kayaoğlu T. (2010), *Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China*, Cambridge University Press, Cambridge
- Khadduri M. (1966), *The Islamic Law of Nations. Shaybānī's Siyar*, The John Hopkins Press, Baltimore
- Kofi A. F. (1999), *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention*, Kluwer Law International, The Hague
- Koskeniemi M. (2012), "Il mite civilizzatore delle Nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960", trad. Italiana a cura di G. Gozzi, L. Gradoni, P. Turrini, Laterza, Roma-Bari
- Lawrence T.J. (1915), *The Principles of International Law*, D.C Heath & Co., Boston-New York-Chicago
- Lewis B. (1967), *The Emergence of Modern Turkey*, Oxford University Press, London
- Mardin Ş. (2000), *The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas*, Syracuse University Press, Syracuse
- Martens G.F. von (1858), *Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage, Nouvelle édition, revue, accompagnée des notes de Pinheiro-Ferreira, précédé d'une introduction et complétée par l'exposition des doctrines des publicistes contemporains et suivie d'une Bibliographie raisonnée du Droit des Gens par M.Ch. Vergé*, vol. I, Guillaumin et Cie, Paris
- Meccarelli M., (2015), *The Assumed Space: Pre-reflective Spatiality and Doctrinal Configurations in Juridical Experience*, in «Rechtsgeschichte», vol. 23, pp. 241-252
- Mérignac A. (1912), *Traité de droit public international, III, Le droit de la guerre, I, Le droit commun de la Guerre. La Guerre terrestre*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris
- Naff T. (1984), "The Ottoman Empire and the European States System", in H. Bull, A. Watson (eds.), *The Expansion of International Society*, Clarendon Press, Oxford
- Nuzzo L (2012), *Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, V. Klostermann, Frankfurt am Main
- Örücü E. (1992), "The Impact of European Law on the Ottoman Empire", in W.J. Mommsen, J.A. De Moor (eds.), *European Expansion and Law. The Encounter of European and Indigenous Law in 19th and 20th century Africa and Asia*, Berg Publishers, Oxford
- Ostherammel J., N.P. Petersson (2005), *Storia della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna
- Protocole n. 1, de la Conférence tenue à Vienne, le 5 décembre 1853, pour le rétablissement de la paix en Orient, in A. De Clercq, J. De Clercq (1880) *Recueil des traités de la France*, VI, 1850-1855, Durand et Pedone-Lauriel, Paris
- Protocole n. 11, de la Conférence tenue à Vienne, le 19 avril 1855 pour le rétablissement de la paix en Orient, in A. De Clercq, J. De Clercq (1880), *Recueil des traités de la France*, VII, 1856-1859, A. Durand et Pedone-Lauriel, Paris
- Protocole n. XIII (1856), Séance du 24 mars 1856, in *Traité de Paix (1856)*, signé à Paris le 30 mars 1856 entre la Sardaigne, l'Autriche, la France, le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie et la Turquie avec les Conventions qui en font partie, les protocoles de la Conférence et la Déclaration sur les droits maritimes en temps de guerre, Imprimerie Royale, Torino
- Rapisardi-Mirabelli A. (1940), *Storia dei trattati e delle relazioni internazionali*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano
- Rapport de sir Travers Twiss (1882), 23 juin 1880 – Quatrième commission – Application aux nations orientales du droit des gens coutumier de l'Europe – Examiner quelles réformes sont désirables dans les institutions judiciaires acutellement en vigueur dans les pays d'Orient, par rapport aux procès dans lesquels est engagée une personne ressortissant à une puissance chrétienne, d'Europe ou d'Amérique, in «Annuaire de l'Institut de droit international», vol. 5, pp. 132-149
- Reynolds M.A. (2011), *Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918*, Cambridge University Press, Cambridge
- Rodogno D. (2012), *Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914*, Princeton University Press, Princeton
- Rodogno D. (2016), *European Legal Doctrines on intervention and the status of the Ottoman Empire within the "family of nations" throughout the nineteenth century*, in «Journal of the history of international law», vol. 18, n. 1
- Rolin-Jaequemyns G. (1876a), *Le droit international et la phase actuelle de la Question d'Orient*, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol.8, pp. 293-385
- Rolin-Jaequemyns G. (1876b), *La Question d'Orient. L'armistice – La conférence de Constantinople et ses suites (Octobre 1876. – Janvier 1877)*, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol. 8, pp. 511-544
- Rolin-Jaequemyns G. (1876c), *Note sur la théorie du droit d'intervention, à propos d'une lettre de M. le*

- professeur Arntz, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol. 8, pp. 673-682
- Schmitt C. (1991), *Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello «Jus Publicum Europaeum»*, trad. it. E. Castrucci, Adelphi, Milano
- Simms B., D.J.B. Trim (2010), *Humanitarian Intervention. A History*, Cambridge University Press, Cambridge
- Temperley H.W.V. (1964), *England and the Near East: the Crimea*, repr. Archon Books, Hamden
- Todorova M. (2002), *Immaginando i Balcani*, Argo, Lecce
- Van den Berg L.W.C. (1896), *Les réformes législatives en Turquie*, in «Revue de droit international et de législation comparée», vol. 28, pp. 237-267, 424-444
- Vidari E. (1868), *Del principio di intervento e di non intervento: memoria*, Amministrazione del Politecnico, Milano
- Watson A. (1984), "European International Society and its Expansion", in H. Bull, A. Watson (eds.), *The Expansion of International Society*, Clarendon Press, Oxford
- Weitz E. (2008), *From the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Mission*, in «American Historical Review», vol. 113, n. 5
- Zubaida S. (1995), *Is There a Muslim Society? Ernest Gellner's Sociology of Islam*, in «Economy and Society», vol. 24, pp. 151-188